



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE PROGRAMMAZIONE ORDINAMENTI DIDATTICI E
ACCREDITAMENTO CDS

IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del M.U.R.S.T. del 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo al DM 96/2023;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale e ss.mm.ii. con particolare riguardo al DM 1648-2023 (lauree triennali) e al DM 1649-2023 (lauree magistrali) del 19.12.2023;

VISTA la Legge 240 del 30.12.2010;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 2589-2022 del 03.06.2022;

VISTO il Decreto Rettorale di emanazione del "Regolamento Didattico di Ateneo"- Parte Generale n. 3693/2009 del 15 giugno 2009, in adeguamento al D.M. 270/2004 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R.10099/2023 del 19.12.2023;

VISTO il Decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e ss.mm.ii;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.06.24 Rep 279/2024 avente per oggetto al punto 06/01 dell'O.d.g. "Regolamento didattico di ateneo: Revisione" con il quale, previo parere del Consiglio di amministrazione del 24.06.24, è stata approvata dagli OO.CC. la revisione del Regolamento didattico di Ateneo;

VISTA la nota Prot. n.122370-22.07.24 con la quale il Magnifico Rettore ha trasmesso al MUR la proposta di revisione al fine di acquisire il parere favorevole del CUN;

VISTA la nota del MUR Ufficio VI Prot. n.122370-26.11.24 con la quale è stato trasmesso il parere-con richiesta di adeguamento- formulato dal CUN nell'adunanza del 23.10.24;

VISTA la Delibera del S.A 06/01 del 17.12.2024 avente per oggetto "Regolamento didattico di Ateneo: adeguamento osservazioni CUN" di cui Rep. n.602-2024 del 18.12.24 con la quale, previo parere del Consiglio di amministrazione adunanza del 05.12.24, sono state apportate le ulteriori modifiche al Regolamento didattico di Ateneo indicate dal CUN;

VISTA la nota Prot. n. 5894 del 15.01.2025 con la quale il Magnifico Rettore ha trasmesso al MUR le proposte di revisione così indicate dalla nota ministeriale n.122370/2024 del 26.11.2024 al fine di acquisire sulla revisione approvata il parere favorevole del CUN;

VISTA la Nota del MUR Ufficio VI Prot. n. 357-21.02.25 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole del CUN adunanza dell'11.02.25 e contestuale approvazione del Regolamento didattico di Ateneo;

RITENUTO compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

La parte generale del "REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ATENEIO DI PALERMO" viene modificata ed emanata nel testo trascritto in allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto. Il Regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione e sostituisce il Regolamento Didattico emanato con D.R. 10099/2023 del 19.12.2023.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii;
 - b. per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - c. per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
 - d. per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'art.12 del D.M. 270/2004;
 - e. per Corsi Universitari, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico (che sono denominati Corsi di Studio), nonché i corsi di Specializzazione, i corsi di perfezionamento, di Dottorato di Ricerca e di Master di primo e secondo livello, e i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi della normativa vigente;
 - f. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, l'Abilitazione all'insegnamento alla Scuola secondaria e la Specializzazione per le attività di sostegno;
 - g. per struttura didattica competente l'organo collegiale deliberativo del rispettivo corso universitario;
 - h. per Classe di appartenenza di Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, determinati da Decreti Ministeriali;
 - i. per Settori Scientifico-Disciplinari, aggregati per gruppi, l'insieme di discipline, di cui al DM 639/2024 del 02.05.2024 e successive modifiche e integrazioni;
 - j. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
 - k. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
 - l. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
 - m. per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;
 - n. per Offerta formativa di Ateneo, l'insieme dei Corsi di Studio annualmente attivati e le relative regole di immatricolazione e di iscrizione degli studenti;
 - o. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - p. per insegnamento, l'attività formativa organizzata nella forma di didattica erogata (lezione, esercitazione, attività di laboratorio e di campo) affidata, a diverso titolo, ad un Docente (Professore, Ricercatore, docente a contratto ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010) e riferita ad un Settore Scientifico Disciplinare;
 - q. per corso integrato, un insegnamento articolato in moduli didattici ciascuno dei quali è riferito ad un solo Settore Scientifico Disciplinare;



- r. per modulo didattico, l'articolazione minima di una qualsiasi attività formativa, descritta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio dell'Ateneo, articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio e di campo;
- s. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- t. per Dipartimento, la struttura di riferimento per i Corsi di Studio che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
- u. per Scuola la struttura che, ai sensi del vigente Statuto, ove costituita, coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di studio ad essa conferiti dai Dipartimenti che la costituiscono;
- v. per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
- w. per Learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;
- x. per Transcript of records il certificato riportante le attività formative conseguite all'estero.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli Ordinamenti Didattici e le principali norme di funzionamento dei Corsi attivati nell'Università degli Studi di Palermo di cui all'art. 1 lettera e) per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Autonomia.

Articolo 3

Titoli e Corsi di studio universitari

1. Al completamento dei rispettivi corsi universitari, l'Ateneo rilascia i seguenti titoli: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Master universitario di 1° e 2° livello, Abilitazione all'insegnamento nella Scuola secondaria e Specializzazione per le attività di sostegno.
2. I Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al completamento dei Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, nella forma di doppio, multiplo o congiunto.
5. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati nei rispettivi Regolamenti Didattici.
6. L'Università di Palermo organizza percorsi didattici internazionali secondo le seguenti tipologie:
 - a. Percorsi integrati o interateneo con Università estere, sulla base di apposite convenzioni come enunciato nel comma 4. Le convenzioni con Università estere possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e delle linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli



ordinamenti.

- b. Corsi universitari in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazione finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
- c. Altri Corsi universitari che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione.

Articolo 4

Istituzione dei Corsi di Studio e degli altri Corsi Universitari

1. L'elenco dei corsi universitari istituiti in Ateneo è il seguente:
 - Corsi di Laurea
 - Corsi di Laurea Magistrale
 - Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
 - Corsi di Dottorato di Ricerca
 - Corsi di Master Universitario di I° e II° livello
 - Corsi di Specializzazione
 - Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno
 - Corsi di Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Secondaria
 - Corsi di Perfezionamento
2. I Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti. La proposta di attivazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione dal Dipartimento o dalla Scuola, ove costituita, ai sensi del vigente Statuto. In ogni caso i Corsi di Studio hanno un singolo Dipartimento come struttura di riferimento, scelto di norma come quello che garantisce in misura maggiore i requisiti necessari per l'attivazione e l'accREDITAMENTO ai sensi della vigente normativa. I Corsi di Dottorato, i Corsi di Master, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno, i Corsi di Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Secondaria e i Corsi di Perfezionamento sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. I Corsi di Studio possono derivare da una organizzazione didattica che coinvolge più Dipartimenti, più Scuole, ove costituite, o più Atenei (InterAteneo).
4. I Corsi di Studio possono appartenere ad una singola classe o, qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, essere Interclasse.

Art. 5

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento Didattico, disciplinano:
 - a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio indicando le relative classi di appartenenza e la struttura didattica di riferimento;
 - b. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito riferendoli, per quanto riguarda quelle previste alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1 del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico disciplinari (SSD) nel loro complesso;
 - c. le conoscenze iniziali per l'accesso ai corsi e le relative modalità di verifica ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004;
 - d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e. le modalità di svolgimento delle attività didattiche. Le determinazioni di cui ai punti a), b), e d) sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
2. Negli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio sono riportati i Risultati di apprendimento, espressi tramite i Descrittori europei, raggiunti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio.



3. Oltre alle attività formative di base o caratterizzanti individuate per ogni Classe di Corso di Studio dai Decreti Ministeriali, i Corsi di Studio dovranno prevedere:
 - a. attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo;
 - b. attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
 - d. attività formative non previste dalle lettere precedenti di cui all'art. 10 comma 5 lettera d) del DM 270/04 e ss.mm.ii.;
 - e. attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi anche per le finalità abilitanti nei Corsi di studio dove previsti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai Corsi di Studio preordinati all'accesso ad attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio delle professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di Legge.
6. Le attività affini e integrative di cui alla lettera b del c. 3 del presente articolo:
 - a. sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
 - b. costituiscono un ambito disciplinare per il quale sono forniti una descrizione sintetica e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;
 - c. possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Studi.
7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio assicurano agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui al comma 3 riservando a tali attività il numero di crediti previsto dalla normativa vigente.
8. L'insieme degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio confluisce annualmente nell'Offerta formativa di Ateneo pubblicata in una apposita sezione del sito web di Ateneo.

Articolo 6 Regolamenti didattici

1. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento Didattico.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono proposti dai Consigli dei Corsi di Studio stessi e approvati dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, con il parere degli altri eventuali dipartimenti proponenti. Successive modifiche dei regolamenti sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, redatti nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, in coerenza con l'ordinamento didattico e con quanto dichiarato nella scheda SUA, in coerenza con eventuali linee guida di Ateneo, determinano:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa. Tali obiettivi devono essere specificati in termini di risultati attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e in collegamento



con gli sbocchi professionali;

- c. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione di eventuali piani di studio individuali;
 - d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
 - f. la quota dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, che non potrà essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa per specifiche Classi di Laurea;
 - g. i criteri e le procedure per la valutazione della qualità delle attività svolte;
 - h. eventuali limitazioni alle iscrizioni ad anni successivi;
 - i. i requisiti di accesso al corso di studio e le relative modalità di verifica;
 - j. le iniziative del Corso di Studi finalizzate all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro ivi incluse le attività relative allo sviluppo delle competenze trasversali e le modalità per il loro conseguimento in coerenza con le indicazioni dagli Organi di governo dell'Ateneo.
4. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. In ogni caso occorre assicurare un numero di crediti congruo a ciascuna attività formativa.
- Le determinazioni di cui al precedente periodo sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Dipartimento o presso la Scuola competente, ove costituita, come previsto al successivo articolo 15.

Articolo 7 La Scuola

1. La Scuola, ove costituita, è la struttura che assicura il coordinamento generale e la razionalizzazione delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento, di internazionalizzazione e di miglioramento della qualità dell'offerta formativa relativamente ai Corsi di Studio che hanno come struttura didattica di riferimento i Dipartimenti che hanno costituito la struttura stessa.
2. I compiti della Scuola e le competenze dei suoi Organi sono stabiliti dallo Statuto.
3. Il Regolamento della Scuola determina le norme generali e comuni, finalizzate alle azioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio.
4. Ogni Dipartimento per le finalità di cui all'art. 7 comma 1, e in conformità agli artt. 27 e 32 dello Statuto, può concorrere alla costituzione di una o due Scuole a cui il Dipartimento considerato è didatticamente affine.

Articolo 8 I Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio corrispondenti, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti Ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
2. Qualora l'Ordinamento Didattico di un Corso di Studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, il Corso di Studio appartiene ad ambedue le Classi (Corso Interclasse). Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il Corso di Laurea, e al secondo anno per il Corso di Laurea Magistrale. Al Corso di studio interclasse non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.
3. I Corsi di Studio possono anche essere attivati mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interateneo). Le convenzioni determinano in particolare le norme organizzative di detti



Corsi, nonché l'Ateneo, la Scuola, (ove costituita), e il Dipartimento di riferimento.

Articolo 9

I Consigli di Corso di Studio, di Classe e Interclasse

1. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio (CCS) la cui composizione è determinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il CCS svolge azione di coordinamento, programmazione, organizzazione e valutazione dell'attività didattica del CdS, secondo quanto previsto dallo Statuto.
3. Su proposta del/i Dipartimento/i di riferimento, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio interessati, con delibera motivata, e successivamente anche della Scuola, laddove costituita, si possono costituire uno o più Consigli di Classe e/o Interclasse di corsi di studio, che comprendono più Corsi di Studio disciplinarmente affini per obiettivi formativi in osservanza di uno o più dei seguenti criteri:
 - a. continuità didattica tra primo e secondo ciclo;
 - b. identità o affinità della classe di laurea;
 - c. affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe.
4. Il Consiglio di Classe e Interclasse è costituito da tutti i docenti che afferiscono ai Corsi di Studio componenti e dalla rappresentanza degli studenti pari al 20% dei docenti.
5. Su proposta del Consiglio di Classe o Interclasse si potrà procedere allo scioglimento del Consiglio di Classe o Interclasse con delibera motivata e sentito/i il/i Dipartimento/i di riferimento.
6. I poteri e le competenze dei Consigli di Classe e/o Interclasse coincidono con quelli dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono.
7. I Consigli di Corso di Studio, di classe e interclasse sono retti da un Coordinatore che li convoca secondo modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento.
8. Per i Corsi di Studio che hanno sede anche nei Poli territoriali dell'Ateneo può essere prevista la figura del Coordinatore vicario con poteri definiti da apposita regolamentazione del Corso di Studio.

Articolo 10

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. La procedura e i requisiti per l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. L'attivazione e la disattivazione di un Corso di Studio già istituito sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La proposta di attivazione e disattivazione al Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio di Scuola, laddove costituito, sulla base delle proposte provenienti dai Dipartimenti concorrenti la costituzione della Scuola, indicando gli impegni di risorse umane e strutturali.
3. L'attivazione o la non attivazione di un Corso di Studio decorre dall'anno accademico successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso in cui un Corso di Studio non venga più attivato, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, fermo restando che la frequenza alle lezioni del Corso di Studio è limitata alla durata normale del corso stesso oppure di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento, a norma dell'articolo 25 del presente Regolamento, dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 11

Credit formativi universitari

1. Il credito formativo universitario (CFU), definito all'articolo 1 punto K) del presente regolamento, corrisponde, salvo diversa determinazione normativa nazionale, a 25 ore di impegno complessivo medio per studente. Il CFU riguarda ore di lezione, di studio individuale, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative (quali, a titolo esemplificativo: tesi, progetti, tirocini, apprendimento delle lingue straniere e dell'uso di sistemi



- informatici).
2. Il rapporto tra ore di didattica erogata dal docente e CFU viene determinato, per ciascun Corso di Studi, dal Dipartimento o dalla Scuola, laddove costituita, sulla base di eventuali linee guida di Ateneo e in coerenza con gli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici. La quota dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non potrà essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa sulle Lauree delle Professioni Sanitarie.
 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.
 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio. Fatti salvi i casi di verifiche idoneative, la quantificazione è espressa in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
 5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario fino ad un numero massimo di CFU pari a 12 ovvero determinato da altra specifica normativa vigente. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le stesse attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.
 6. Ai sensi della normativa vigente in materia di Servizio Civile, allo studente che ne faccia esplicita e documentata richiesta, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere crediti formativi universitari, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5 lettera d). Nel caso di progetti presentati dall'Università degli Studi di Palermo, il numero minimo di crediti formativi universitari da riconoscere è pari a 6 per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) e all'art. 10, comma 5, lettera d) del DM 270/04.
 7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri Atenei italiani sulla base di convenzioni, anche di mobilità, stipulate tra le Istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art.12

Offerta formativa di Ateneo e curricula

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva l'Offerta formativa di Ateneo, risultante dall'insieme coordinato delle rispettive offerte formative dei diversi curricula dei Corsi di Studio.
2. Le offerte formative dei Corsi di Studio vengono resi pubblici mediante apposita sezione del sito web di Ateneo.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Regolamento del Corso di Studio. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione, nel rispetto di eventuali specifiche norme europee e previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.



Articolo 13 Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente con le modalità dettate da relativo regolamento.

ART. 14 Studenti in situazioni specifiche

1. L'Ateneo si dota di un apposito Regolamento per disciplinare le agevolazioni in materia di didattica in favore degli studenti in situazioni specifiche.

Articolo 15 Commissioni paritetiche Studenti-Docenti

1. In seno a ciascun Dipartimento o in seno a ciascuna Scuola, laddove costituita, è istituita la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione del Dipartimento o della Scuola, ove costituita.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;
 - b. esprimere parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici programmati;
 - c. mettere in atto il monitoraggio dei processi e proporre eventuali azioni correttive in relazione alla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accREDITAMENTO dei Corsi di Studio;
 - d. formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio, al Presidente della Scuola, ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate.

3. La composizione della Commissione paritetica è disciplinata da apposita regolamentazione di Ateneo.

Articolo 16 Il Presidio di Qualità di Ateneo

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo, nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico, promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo. Nell'ambito della didattica, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità, secondo le indicazioni dell'ANVUR con riferimento alle procedure di autovalutazione, valutazione e accREDITAMENTO dei corsi di studio. Il Presidio di Qualità è presieduto dal Rettore o da suo Delegato e si dota di un apposito Regolamento.

Articolo 17 Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge anche dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 26 c. 5 del presente Regolamento.
4. Per accedere ad un Corso di Laurea, agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una



adeguata preparazione iniziale.

5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea, in aggiunta a quanto previsto all'art 6 c. 3, definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e determinano le modalità della prova di verifica, che dovrà essere prevista per ciascun Corso di Laurea. La verifica può avvenire anche a conclusione di attività propedeutiche svolte, eventualmente, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, di norma, nel primo anno di corso anche attraverso attività formative integrative e con modalità definite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Tali Regolamenti definiscono le discipline per le quali l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi costituisce obbligo di propedeuticità. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
6. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Il numero massimo di esami per i Corsi di Laurea è pari a 20.
7. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana e quelli relativi alla prova finale, conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Il conseguimento del titolo di studio in un numero di anni inferiore alla durata normale, qualora non espressamente previsto dalla vigente normativa, è consentito con le modalità stabilite dagli Organi di governo dell'Ateneo.
8. I Corsi di Laurea afferenti alla stessa Classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, devono condividere almeno 60 CFU ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 e dall'art. 11 comma 7 lett. a) del D.M. 270/2004.
L'individuazione di tali 60 CFU condivisi e dei relativi SSD avviene per deliberazione del Consiglio di Dipartimento di riferimento, se è unico per tutti i Corsi interessati, o del Consiglio della Scuola, ove costituita, in caso contrario, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea o il Consiglio di Classe o Interclasse, ove costituito. Per i Corsi di Studio conferiti a più Scuole, ove costituite, tale individuazione avviene dietro delibere conformi dei Dipartimenti o delle Scuole interessate, ove costituite. In caso di difformità delle delibere la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Le attività condivise sono collocate di norma per almeno due terzi nel primo anno.
Gli insegnamenti che ricadono tra le attività condivise sono equipollenti, anche se attivati in Corsi di Laurea diversi, ai fini della codifica dell'insegnamento e ai fini dei passaggi tra i Corsi di Laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai corsi di cui all'art. 1 comma 1 Legge 264/1999.
9. Ulteriori requisiti di accesso e le modalità di iscrizione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato sono definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea e esplicitamente riportati congiuntamente al numero di posti disponibili nei bandi di concorso per l'accesso.

Articolo 18

Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art.26 comma 5. Per i Corsi di Laurea a ciclo unico si applica quanto disposto dall'art. 16, comma 3.
3. In deroga al comma 2 sulla base delle previsioni dei Decreti Ministeriali e alle condizioni da essi stabilite, l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale può avvenire con il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore esclusivamente per i Corsi di Laurea Magistrale regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello ovvero per i Corsi di Laurea Magistrale finalizzati all'accesso alle professioni legali.



4. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni; quella dei Corsi a ciclo unico è di cinque o sei. Il numero massimo di esami per i Corsi di Laurea Magistrali biennali è pari a 12, per quelli a ciclo unico di durata 5 anni è pari a 30 e per quelli a ciclo unico di durata 6 anni è pari a 36.
5. Gli studenti che maturano 120 crediti (300 o 360 per le Lauree a ciclo unico rispettivamente di 5 e 6 anni), conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Il conseguimento del titolo di studio in un numero di anni inferiore alla durata normale, qualora non espressamente previsto dalla vigente normativa, è consentito con le modalità stabilite dagli Organi di governo dell'Ateneo.
6. I criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale sono stabiliti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale, che devono prevedere la verifica della personale preparazione dello studente in possesso dei requisiti curriculari.
7. Per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero, lo studente deve comunque possedere specifici requisiti curriculari e deve essere sottoposto a una verifica della personale preparazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. I requisiti curriculari, citati precedentemente, possono essere assolti con il conseguimento di una laurea in una determinata classe o un determinato numero di crediti in SSD o insiemi di SSD.

Possono iscriversi "con riserva" ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che conseguiranno la laurea entro e non oltre il termine del 31 marzo e, comunque, nella sessione di laurea straordinaria di fine anno accademico stabilita dal calendario didattico di Ateneo in relazione a tale termine.

L'iscrizione "con riserva" è consentita a condizione che lo studente:

- abbia già conseguito almeno 140 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione, nei termini temporali stabiliti dall'Ateneo.

L'iscrizione viene perfezionata a condizione che lo studente, conseguita la Laurea:

- sia in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale;
- abbia conseguentemente ottemperato alla verifica della personale preparazione, nei termini temporali stabiliti dall'Ateneo. Per i corsi di studio in cui tale verifica è considerata superata con il possesso di un determinato voto di laurea o, per gli studenti laureandi, di una determinata media dei voti, è sufficiente una dichiarazione del possesso di tale condizione all'atto dell'iscrizione, ove questa avvenga dopo i suddetti termini temporali.

Lo studente iscritto "con riserva" non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea.

L'iscrizione "con riserva" non è ammessa per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato.

8. Ulteriori requisiti di accesso e le modalità di iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato sono definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale ed esplicitamente riportati congiuntamente al numero di posti disponibili nei bandi di concorso per l'accesso. Per i Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea ma l'iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale è vincolata al conseguimento della laurea prima della data prevista nel bando per l'iscrizione stessa.
9. Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale ad accesso libero deve:
 - a. indicare uno o più dei seguenti requisiti di accesso:
 1. la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso;
 2. le attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;
 - b. individuare, per le attività formative richieste per l'accesso, i Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale;



- c. indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di cui al comma 2;
- d. stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, le modalità per il conseguimento degli stessi, previ all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, anche mediante l'iscrizione a Corsi singoli attivati nell'Ateneo;
- e. definire le modalità della verifica della personale preparazione.

Art. 19

Corsi di studio abilitanti alle professioni e a orientamento professionale

1. I Corsi di Studio abilitanti alle professioni, sono Lauree, Lauree Magistrali o Magistrali a C.U. che, una volta completati, conferiscono un titolo accademico e l'abilitazione allo svolgimento di una specifica professione.
2. I Corsi di Studio ad orientamento professionale sono Lauree che offrono una formazione specifica e diretta verso una professione.
3. Fatte salve eventuali specifiche della normativa vigente, a tali corsi si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 17 e 18 e, più in generale, del presente Regolamento.

Articolo 20

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. I Decreti Ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ivi compresi gli eventuali Crediti Formativi Universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti Ministeriali, fatte salve le disposizioni previste da specifica normativa o da direttive dell'Unione Europea.
4. La disciplina delle Scuole di specializzazione, a norma di Statuto, è rimandata ad apposito Regolamento.

Articolo 21

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto da apposito Regolamento, può attivare Corsi di Dottorato di Ricerca alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Dottore di Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e di ogni altra attribuzione prevista dalla vigente normativa.
3. La durata normale dei Corsi è di tre anni.
4. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti mediante convenzioni anche in consorzio con altre Università italiane e straniere e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio equipollente.
6. La disciplina del Dottorato, a norma di Statuto, è rimandata ad apposito Regolamento.

Articolo 22

Master universitari e Corsi di Perfezionamento

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto da appositi Regolamenti, può attivare Corsi di Perfezionamento e Master Universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di



Master Universitario è di un anno.

3. L'offerta didattica dei Corsi di Master Universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stata rilevata l'esigenza e deve essere ispirata a criteri di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria, nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti, di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master Universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.
6. La disciplina dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento, a norma di Statuto, è rinviata ad apposito Regolamento.

ART.23

Didattica per la formazione dei docenti della scuola

1. L'Ateneo, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, può attivare percorsi di Formazione Iniziale e Abilitazione dei docenti della scuola secondaria di I e II grado.
2. L'Ateneo, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, può attivare Corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola di qualsiasi ordine e grado.
3. La disciplina dei corsi di cui ai commi 1 e 2, i requisiti di ammissione e le modalità di attivazione sono rinviate ad appositi Regolamenti.

Art.24

Corsi universitari a distanza

1. L'Ateneo promuove l'innovazione dei processi di insegnamento, apprendimento e divulgazione scientifica con il ricorso, ad esempio, a forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche realizzate in maniera autonoma ovvero in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, progetti specifici e partecipando a iniziative in materie nazionali e internazionali.
2. L'Ateneo, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, può erogare le attività didattiche dei Corsi Universitari del tutto o in parte in modalità a distanza.
3. La didattica a distanza può prevedere
 - a) Didattica erogativa a distanza (TEL-DE), che si basa su contenuti preparati dai docenti per la fruizione e si svolge prevalentemente in modalità asincrona;
 - b) Didattica interattiva a distanza (TEL-DI), con interazione con gli studenti guidata dal docente o da un tutor e lo svolgimento di attività interattive e collaborative svolte a distanza.
4. La disciplina delle modalità di svolgimento della didattica a distanza è demandata ad apposite Linee Guida o regolamentazione di Ateneo.

Articolo 25

Trasferimenti, passaggi di Corso di Studio, ammissione a singoli corsi di insegnamento

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio di destinazione, nel rispetto della numerosità stabilita dalla eventuale programmazione locale e nazionale degli accessi. Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto. Il mancato riconoscimento dei crediti nel passaggio da un corso di laurea ad un altro deve essere adeguatamente motivato. Se i Corsi di Laurea appartengono alla stessa classe la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso di trasferimento da corso in modalità a distanza tale quota è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19.

Per il trasferimento da altri Atenei e per il passaggio di Corso di Studio nel caso di Corsi di Studio a numero programmato è richiesta la partecipazione ad un bando annuale disciplinato



da apposito regolamento. Per i Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero lo studente proveniente da altro Ateneo deve possedere i requisiti previsti dall'art. 18 commi 6, 7 e 9. Le modalità di trasferimento da altri Atenei sono disciplinate da apposito regolamento.

2. Coloro che siano in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore, un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, con attribuzione di votazione in trentesimi, utilizzabile per il raggiungimento dei requisiti curriculari per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale ad accesso libero, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 26

Mobilità studentesca internazionale e riconoscimento di studi all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea ed Extra UE a qualsiasi livello di Corso di Studio e promuove e favorisce anche la mobilità al di fuori della specifica programmazione messa in atto da singoli studenti.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 o di specifici accordi e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato.
Il riconoscimento, a cura del Consiglio di Corso di Studio competente, degli esami superati da parte di studenti dell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità, avviene con riferimento a:
 - a. un learning agreement preventivamente approvato dal Coordinatore dell'accordo, unitamente al Coordinatore del Corso di Studio o a un suo delegato, eventualmente modificato, per esigenze didattiche motivate, su richiesta dello studente durante la sua permanenza all'estero;
 - b. al transcript of records verificato preventivamente dal Coordinatore dell'accordo.
4. Il riconoscimento degli esami superati da parte di studenti dell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità, in sostituzione di insegnamenti previsti dall'offerta formativa del Corso di Studio, non può essere mai vincolato all'obbligo di sostenere esami o prove integrative dei suddetti insegnamenti.
5. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo è approvato dal Senato Accademico che riconosce l'equipollenza del titolo nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, a seguito di attività istruttoria e di verifica degli uffici competenti e su proposta del Consiglio di Corso di Studi o del Coordinatore se da questo delegato. Per i Corsi di Dottorato di Ricerca, per le Scuole di Specializzazione e per i Master il parere è reso dalla struttura didattica competente o su delega di questa dall'organo monocratico che la guida.
6. Il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero può essere integrale o parziale. Il riconoscimento integrale comporta l'equipollenza del titolo con uno giudicato analogo e prevede, oltre alla già menzionata analisi da parte del Consiglio di Corso e l'approvazione da parte del Senato Accademico, anche il rilascio del decreto rettorale di riconoscimento. Il riconoscimento parziale prevede la dispensa dal sostenimento di alcuni esami e la possibilità di fruire di una abbreviazione di corso.



7. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui all'art. 3 potrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.

Art. 27

Mobilità nazionale

1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente

Articolo 28

Calendario didattico di Ateneo

1. Le attività didattiche di norma hanno inizio il 1° ottobre di ciascun anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le sessioni di esami di profitto di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre) e si concludono di norma entro il 28 febbraio. Le sessioni di esami di Laurea e di Laurea Magistrale di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre) e si concludono, di norma, entro il 31 marzo.
3. Il Calendario Didattico di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico prima dell'inizio di ogni anno accademico previo parere del Consiglio degli Studenti che deve pervenire entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Il Calendario Didattico di Ateneo deve prevedere:
 - a. la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami;
 - b. lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sessioni distanziate di almeno 10 giorni dalla data d'inizio di ciascuno appello;
 - c. lo svolgimento di almeno un appello riservato ai fuori corso e gli studenti part-time anche nei periodi di lezione;
 - d. le sessioni di Laurea (estiva, autunnale e straordinaria).

Articolo 29

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Fermi restando i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e la flessibilità dei Corsi di Studio, previsti dalla normativa ministeriale vigente, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono per ciascun insegnamento:
 - a. l'eventuale articolazione in moduli didattici, definiti come insiemi di lezioni frontali o altre attività didattiche aventi specificità di contenuto ma intrinsecamente connessi tra loro. I moduli fanno riferimento anche a SSD diversi e sono affidabili a docenti diversi. Di norma a ciascuno di essi corrisponde un numero di CFU non inferiori a 6 crediti. Un insegnamento articolato in moduli deve comunque prevedere un solo esame finale. In ogni caso occorre garantire un efficace coordinamento dei contenuti formativi dei moduli degli insegnamenti integrati.

L'articolazione degli insegnamenti, ove necessaria per confluenza di contenuti didattici, può prevedere, per ciascun corso integrato, un numero massimo di 3 moduli. Il modulo didattico può avere, di norma, una attribuzione in CFU minore di 6 nel caso in cui è riferibile alle attività affini o integrative.

Sarà possibile, per gli insegnamenti che fanno riferimento alle attività di base o caratterizzanti, l'assegnazione di un numero di CFU inferiore a 6 soltanto nei termini e nei casi previsti dalla normativa vigente. L'attribuzione di un numero di CFU minore di 6 ad un modulo didattico deve essere comunque motivata con delibera del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, ove costituita, di riferimento per il CdS e approvata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di parere favorevole del Senato Accademico;
 - b. differenti tipologie di attività formative in presenza (lezione frontale, esercitazione in aula,



laboratorio o biblioteca, esercitazioni sul campo) o a distanza (didattica di tipo erogativo o interattivo);

c. eventuali attività seminariali.

2. Il monte ore a disposizione dell'insegnamento, sulla base dei CFU assegnati, sarà distribuito tra le sopra citate voci. In ogni caso la prova di verifica finale sarà unica, non può essere articolata in prove distinte per i diversi moduli, e tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente.

Articolo 30

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali, scritti o altro), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso di Studio competente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche, svolte con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento. Le prove di verifica si svolgono in presenza. Eventuali deroghe nel caso di studenti in situazioni specifiche sono disposte dalla normativa vigente o da apposito Regolamento di Ateneo ovvero, in casi di emergenza adeguatamente motivati, da provvedimento del Rettore.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avvengono tempestivamente con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di rifiutare il voto. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente; pertanto, non influisce sulla media della votazione finale e non preclude l'accesso a successivi appelli.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui, svolti durante lo svolgimento del relativo insegnamento (cosiddette prove in itinere) o comunque precedentemente all'esame orale conclusivo.
4. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, anche appartenenti a moduli dello stesso corso integrato, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione secondo modalità stabilite dal docente che è comunque tenuto alla conservazione dell'elaborato nei termini temporali previsti dall'apposita regolamentazione del consiglio di corso di studio e comunque, di norma, non oltre 12 mesi dalla data della prova. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.
5. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate, per ciascun anno accademico, dal Coordinatore del Corso di Studio, pubblicate sul sito web di Ateneo e trasmesse agli uffici responsabili delle carriere studenti. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento in qualità di Presidente; il secondo e, ove presenti, i successivi, sono Professori o Ricercatori del medesimo o di affine settore disciplinare, cultori della materia o, nel caso di corsi integrati, i docenti affidatari degli altri moduli.
6. I cultori della materia sono nominati, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento relativo, in conformità alla normativa vigente e ad apposita regolamentazione di Ateneo. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, che hanno partecipato alla seduta di esame.
7. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un



appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 28 comma 2, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati anche attraverso il portale della didattica.

Articolo 31

Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti

1. L'immatricolazione e l'iscrizione annuale ad un corso di studio avviene, a scelta dallo studente, secondo una modalità a tempo pieno o a tempo parziale. L'iscrizione a tempo parziale è disciplinata da apposita regolamentazione di Ateneo.
2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dall'offerta formativa del Corso di studi nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite apposita procedura, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità.
3. Le materie opzionali e a scelta libera dovranno essere indicate dallo studente entro le scadenze previste nel Calendario Didattico di Ateneo.
4. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai Corsi di Studio del vecchio ordinamento, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99. Non si applicano, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.
5. La durata normale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.
6. Lo studente viene considerato decaduto se non ha sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi.

La decadenza ai sensi della vigente normativa (art.149 del R.D. 1592/33) comporta l'obbligo di ripetere le prove di esame e, pertanto, lo studente decaduto non potrà chiedere al momento di una nuova immatricolazione ad un Corso di Studio il riconoscimento di esami già sostenuti nella carriera precedente per la quale è stato dichiarato decaduto.

Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare un contributo una tantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 32

Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

1. I doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori sono disciplinati dal presente Regolamento sulla base delle vigenti norme di stato giuridico. Ai fini e nei limiti del presente articolo il termine Docenti indica riassuntivamente i Professori, i Ricercatori di qualsiasi tipologia.
2. Per i docenti i compiti didattici e di servizio agli studenti si realizzano secondo le seguenti tipologie:
 - a. didattica frontale in presenza (lezioni, seminari ed esercitazioni in aula o in laboratorio o presso le strutture cliniche, nell'ambito di uno o più moduli didattici nonché le attività professionalizzanti per le lauree di area biomedica e delle professioni sanitarie);
 - b. didattica a distanza di tipo erogativo o interattivo definite in unità la cui durata è stabilita in apposite linee guida di Ateneo;
 - c. didattica sul campo;
 - d. attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e apprendimento;
 - e. assistenza nelle attività pratiche e di laboratorio;
 - f. verifica del processo di apprendimento durante lo svolgimento dei moduli didattici assegnati e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
 - g. assistenza nella preparazione della tesi di laurea magistrale e di elaborati conclusivi di un Corso universitario;
 - h. partecipazione alle Commissioni di esame di altri insegnamenti e alle Commissioni di Laurea, di Laurea Magistrale e alla prova finale dei corsi universitari;



- i. tutorato accademico nell'attività di tirocinio di formazione e orientamento;
 - j. ogni ulteriore attività didattica utile ai fini del raggiungimento del compito didattico istituzionale dei Docenti esplicitamente prevista dalla vigente normativa.
3. Il compito didattico complessivo di ciascun docente, comprendente le attività indicate nel precedente comma, è stabilito dalla legislazione universitaria e la sua attribuzione è stabilita in apposita regolamentazione di Ateneo. L'impegno che costituisce il compito didattico istituzionale dei docenti precedentemente indicato è determinato dalla legislazione universitaria o in apposito Regolamento che contiene anche disposizioni sulle modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento nell'offerta formativa.
 4. Il Consiglio di Dipartimento, o quello di Scuola, laddove costituita, stabilisce con riferimento ai Corsi di Studio di competenza la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, al fine di assicurare la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili. Nell'ambito di tale programmazione, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, sentiti i Consigli di Corso di Studio interessati, assegna a ciascun docente il compito didattico istituzionale nell'ambito dei moduli didattici attivati presso i Corsi di Studi, salvo limitate deroghe normate dal Regolamento sugli incarichi dell'offerta formativa.
 5. Per soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi universitari, i docenti possono assumere per affidamento la responsabilità di ulteriori insegnamenti, moduli o parte di essi, diversi da quelli di espletamento del carico didattico istituzionale, secondo la vigente regolamentazione di Ateneo, per non più di 120 ore, oltre quelle dei Master, nel caso di insegnamento retribuito. Condizioni e modalità per ottenere il nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione esterni all'Ateneo, sono fissate dalla vigente normativa e da apposita Regolamentazione di Ateneo che può anche fissare un numero massimo complessivo di ore che il docente può svolgere in insegnamenti svolti a qualsiasi titolo.
 6. I docenti chiamati a svolgere i compiti istituzionali connessi alle cariche di Rettore, Prorettore vicario, Prorettore e Direttore di Dipartimento, possono ottenere una riduzione del carico didattico totale. La misura di tale riduzione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su motivata richiesta dei docenti interessati, limitatamente al periodo del relativo mandato e nei limiti previsti da apposita regolamentazione di Ateneo. Ulteriori fattispecie di riduzione del carico didattico totale possono essere stabilite dal Regolamento sugli incarichi di insegnamento nell'offerta formativa.
 7. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei moduli didattici a lui assegnati. Eventuali ore di assenza dovranno essere recuperate; nel caso di assenze per periodi di oltre una settimana, il docente concorderà con il Coordinatore del Corso di Studio la soluzione più idonea a garantire la continuità dell'insegnamento e l'eventuale svolgimento degli esami. Sarà comunque cura del docente informare tempestivamente gli studenti di ogni mutamento del calendario didattico.
 8. Ove il docente si assenti, per motivi connessi alla propria attività di ricerca e/o di docenza, per un periodo di tempo superiore a una settimana, egli è tenuto a informare preventivamente il Coordinatore del Corso di Studio e il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente. Nel caso in cui l'assenza rechi nocumento alle attività didattiche (lezioni, esami, sedute di laurea, etc.), quest'ultimo può negare l'autorizzazione. In caso di assenze di durata superiore a tre settimane, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, previo parere dei Consigli di Corsi di Studio cui il docente afferisce.
 9. Entro l'inizio di ciascun anno accademico, i docenti sono tenuti a compilare la scheda di insegnamento (cosiddetta scheda di trasparenza), che comprende il programma relativo a ciascun modulo didattico ad essi affidato secondo un format stabilito dall'Ateneo. Tale programma dovrà indicare il tema generale del Corso che si intende svolgere, gli argomenti che saranno sviluppati e la loro articolazione, coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Il programma dovrà indicare altresì la bibliografia consigliata, la metodologia didattica prevista (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche o di laboratorio,



ecc.), la modalità di erogazione della didattica (in presenza o a distanza) e la metodologia di valutazione.

10. Il controllo dell'attività didattica e della sua programmazione è affidato ai Coordinatori di Corso di Studio, i quali, costituendo presidio locale di qualità per il Corso di Studio, lo eserciteranno nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla specifica regolamentazione di Ateneo. Ai fini di tale controllo, ciascun docente è tenuto a documentare l'espletamento dell'attività didattica erogata connessa ai moduli a lui affidati, secondo modalità predisposte dal Senato Accademico. Entro il termine del 15 ottobre di ciascun anno, il docente consegna apposita documentazione al Coordinatore del Corso di Studio, che ne cura la trasmissione alla Scuola, ove costituita, e al Dipartimento ai fini dell'archiviazione e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati. Le modalità sopracitate di consegna possono essere sostituite da una procedura informatica predisposta dall'Ateneo. Nel caso in cui il raggiungimento dell'impegno orario del carico didattico istituzionale sia raggiunto attraverso insegnamenti o moduli erogati nelle scuole di specializzazione o in cicli di dottorato istituiti presso l'Ateneo, il docente è tenuto a documentare l'espletamento di tali ore secondo modalità predisposte dal Senato Accademico. La documentazione va consegnata al responsabile della struttura didattica competente che ne cura la trasmissione agli organi superiori di cui al precedente capoverso che procedono all'archiviazione e alla segnalazione al Rettore di eventuali irregolarità.
11. Entro il termine del 30 ottobre, ciascun docente è tenuto a preparare un prospetto riassuntivo dell'attività didattica effettivamente svolta, secondo un format predisposto dal Senato Accademico, con modalità informatizzate. Tale prospetto, debitamente firmato dal docente con validità di autocertificazione dell'attività effettivamente svolta, verrà trasmesso al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente.
12. Le modalità di calcolo del compito didattico e la conseguente rendicontazione delle attività didattiche svolte nei corsi di studio erogati a distanza sono stabilite da apposite linee guida di Ateneo.
13. Il pieno soddisfacimento del carico didattico totale e degli impegni didattici istituzionali dei docenti, previsti nei precedenti commi, e l'adeguata documentazione di tali requisiti, costituiscono condizione imprescindibile per l'applicazione agli stessi docenti delle norme dei regolamenti in tema di conferimenti incarichi e autorizzazioni e degli scatti stipendiali vigenti nell'Ateneo.
14. L'Università degli Studi di Palermo promuove le politiche di *Faculty development* relative allo sviluppo delle competenze didattiche e formative dei docenti, dell'innovazione didattica universitaria e della qualificazione didattica dei docenti attraverso un approccio centrato sullo studente.

Articolo 33

Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Professori e dei Ricercatori

1. Le attività didattiche formative, integrative e di tutorato sono disciplinate dall'apposito Regolamento emanato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 34

Promozione e pubblicità dell'Offerta Didattica

1. L'Offerta Didattica dell'Ateneo è pubblica. È compito del Coordinatore del Corso di Studio rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Corso di Studio stesso (orari di ricevimento dei Professori e dei Ricercatori, calendario didattico, calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze) mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della struttura competente.



Articolo 35

Prove finali e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio dei Corsi di Studio è conferito a seguito di prova finale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nella forma specificata nell'Ordinamento Didattico e da eventuali specifici regolamenti, ed è finalizzato ad un giudizio complessivo sulle competenze e le abilità, anche professionalizzanti, acquisite dal laureando. Il titolo di studio riporta la classe di appartenenza e la denominazione del Corso di Studio.
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio disciplinano:
 - a. le modalità della prova finale prevedendo anche il caso in cui la stessa sia svolta in lingua straniera;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva, che può tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i relativi Regolamenti Didattici devono prevedere la realizzazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente dell'Ateneo, con funzioni di relatore. Il Consiglio del Corso di Studio può assegnare come relatore allo studente anche un docente che abbia in atto un contratto di insegnamento con l'Ateneo. Con riferimento alla prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale i Regolamenti Didattici devono prevedere una esposizione della tesi di Laurea Magistrale dinanzi ad un'apposita Commissione riunita in seduta pubblica.
4. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Ordinamento Didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte per le Lauree da 3 a 5 componenti e per le Lauree Magistrali da 7 a 9 componenti, oltre gli eventuali membri designati da altre Istituzioni, ove previsto. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione per la prova finale di un Corso di Laurea Magistrale, in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui sono correlatori, anche professori ed esperti esterni. Possono altresì fare parte della Commissione per la prova finale soggetti previsti da specifica disposizione normativa.
6. Nei Corsi di Studio interdipartimentali o interScuola, ove costituite, la Commissione giudicatrice della prova finale di un Corso di Laurea Magistrale dovrà essere costituita da professori e ricercatori dei diversi Dipartimenti/Scuole interessati.
7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale (nelle modalità previste dall'ordinamento didattico del corso di studio) attribuiscono un numero di punti complessivo stabilito dalla regolamentazione di Ateneo sulle prove finali, che si aggiunge alla valutazione iniziale derivante dalla carriera dello studente e dalle premialità definite dagli stessi regolamenti. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di sessantasei, il voto massimo è centodieci. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.
8. I periodi di svolgimento delle prove finali sono definiti nel calendario didattico di Ateneo e devono prevedere almeno tre sessioni (estiva, autunnale, straordinaria). I singoli Corsi di Studio definiscono il calendario delle prove finali, d'intesa con il Direttore di Dipartimento e in raccordo con il Presidente di Scuola, laddove costituita, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario Didattico di Ateneo strutturato in modo tale da garantire che gli appelli previsti nella sessione di esami di profitto precedenti siano fruibili dagli studenti per tutte le discipline. Non è consentita l'articolazione di una sessione in più appelli ed il prolungamento della sessione stessa, fatte salve specifiche deroghe per i Corsi di Studio la cui articolazione della prova finale è stabilita da specifiche disposizioni nazionali. L'obbligo istituzionale di partecipazione alle sedute delle Commissioni di Laurea è prioritario rispetto ad altri eventuali impegni istituzionali connessi al ruolo di Docente. Nelle date previste per lo svolgimento delle prove finali, salvo casi di motivata urgenza, non è consentita la convocazione di organi collegiali del Dipartimento, del Corso di



Studio e della Scuola, ove costituita.

9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 4, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Articolo 36

Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi sono indicati nel sito web dell'Ateneo e/o dei singoli Corsi di Studio, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti.
2. Lo studente può iscriversi contemporaneamente a due Corsi universitari nel medesimo anno accademico ai sensi e nei limiti della legge n. 33 del 12 Aprile 2022 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni individuate in eventuali linee guida di Ateneo.

Articolo 37

Certificazioni e diploma supplement

1. Le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.
2. L'Ateneo rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (Diploma Supplement).

Art. 38

Micro-credenziali e Open badge

1. L'Ateneo rilascia agli studenti, per gli scopi previsti dalla normativa vigente, idonee micro-credenziali ovvero certificazioni che attestano l'acquisizione di competenze specifiche relative ad abilità particolari. Le attività, al termine delle quali, si potranno conseguire micro-credenziali dovranno essere strutturate in moduli che consentano agli studenti di acquisire le competenze specifiche in modo progressivo. Gli obiettivi di apprendimento dovranno essere chiari, misurabili e collegati direttamente alle competenze che verranno valutate.
2. L'Ateneo garantisce la visibilità e il riconoscimento di micro-credenziali. Qualora lo studente ne faccia richiesta, il Consiglio di Corso di studio competente può valutare il riconoscimento di un adeguato numero di crediti formativi relativi all'ottenimento della certificazione delle microcredenziali, limitatamente alle attività previste dall'art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004 e comunque inserite nel Diploma Supplement.
3. L'Ateneo rilascia agli studenti, per gli scopi previsti dalla normativa vigente, gli Open badge, ovvero certificati digitali utilizzati per riconoscere e convalidare le competenze, le realizzazioni e le esperienze acquisite. L'assegnazione di un Open badge avviene attraverso le modalità indicate in apposita regolamentazione di Ateneo.
4. L'Ateneo può rilasciare micro-credenziali ed Open badge anche a docenti, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e altre tipologie di soggetti nel contesto di attività formative, professionali e di volontariato.

Articolo 39

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di competenza del Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico.

Articolo 40

Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

1. In allegato al presente Regolamento è accluso l'elenco completo dei Corsi di Studio ed i relativi



Ordinamenti Didattici.

2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio degli studenti e parere vincolante del Consiglio di Amministrazione e, in seguito all'approvazione del Ministero, è emanato con Decreto del Rettore. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione.
3. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Ateneo per un'ampia divulgazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. I Consigli di Corso di Studio predispongono le modifiche del Regolamento didattico del rispettivo Corso di Studio in conformità al presente regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore.
6. I Consigli di Dipartimento deliberano nei successivi 30 giorni.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 41

Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento Didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.



ALLEGATO 1

Dipartimenti dell'Ateneo

1. ARCHITETTURA
2. BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
3. CULTURE E SOCIETÀ
4. MEDICINA DI PRECISIONE IN AREA MEDICA, CHIRURGICA E CRITICA
5. FISICA E CHIMICA-EMILIO SEGRÈ
6. GIURISPRUDENZA
7. INGEGNERIA
8. MATEMATICA E INFORMATICA
9. PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO - INFANTILE, DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA "G. D'ALESSANDRO"
10. SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
11. SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
12. SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE
13. SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
14. SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
15. SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE
16. SCIENZE UMANISTICHE

ALLEGATO 2 - Scuole di Ateneo e Dipartimenti concorrenti

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dipartimenti Concorrenti:

1. BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
2. MEDICINA DI PRECISIONE IN AREA MEDICA, CHIRURGICA E CRITICA
3. PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO - INFANTILE, DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA "G. D'ALESSANDRO"

ALLEGATO 3 - Poli Territoriali Universitari Decentrati

1. POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO
2. POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA
3. POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DI TRAPANI